

## INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1093 RECANTE<sup>1</sup>: “PRIMI INTERVENTI URGENTI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 15 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2024 NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, DELLE PROVINCE DI VICENZA, DI VERONA, DI PADOVA E DI TREVISO, DEL COMUNE DI BADIA POLESINE, IN PROVINCIA DI ROVIGO E NEI TERRITORI POSTI SU ENTRAMBE LE SPONDE DELL’ADIGE, NEL TRATTO A VALLE DI BADIA POLESINE (RO) FINO ALLA FOCE”.**

### 1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1093 recante** “Primi interventi urgenti in conseguenza degli eventi eccezionali meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 maggio al 04 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (Ro) fino alla foce” (qui di seguito la “*Ordinanza*”).

L'ordinanza in questione, **all' art 1093** dispone quanto segue:

- **in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 15/05/2024 hanno interessato il territorio** della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell'Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (Ro) fino alla foce- considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino alla agibilità o abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 03/07/2025 – Dichiarazione stato emergenza del 03/07/2024);**

---

<sup>1</sup> A cura della Banca: completare le parti in giallo con le specifiche disposizioni dell'Ordinanza ovvero con le altre informazioni riportate in nota.

- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  - tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 03/07/2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUO

Fino alla agibilità o alla abitabilità<sup>2</sup> degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 03/07/2025** – i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

**1) dell'intera rata**

ovvero

**2) della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in

---

<sup>2</sup> Riportare quanto specificatamente previsto nell' Ordinanza.

scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. <sup>3</sup>

**Qualora si scelga l'opzione 2),** gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. <sup>4</sup>

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE**

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese soc.coop con sede in Piazza della Libertà 14, 48018 Faenza PEC labcc@legalmail.it**- riportare nell'oggetto della mail: **Ordinanza n. 1093.<sup>5</sup> con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 01/10/2024** e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000

INFORMATIVA OCDPC 1093 – Data di pubblicazione sul sito: 07/08/2024

---

<sup>3</sup> La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

<sup>4</sup> La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

<sup>5</sup> Inserire il riferimento dell' Ordinanza specifica.